



Per un periodo transitorio di cinque anni al massimo, a partire dall'adesione della Bulgaria all'Unione europea, le condizioni di accesso degli studenti bulgari al mercato del lavoro di un altro Stato membro non possono essere più restrittive di quelle applicabili agli studenti dei paesi terzi

La normativa austriaca riserverebbe ai cittadini bulgari un trattamento più restrittivo di quello concesso ai cittadini dei paesi terzi

Il protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea¹ prevede che l'accesso dei cittadini bulgari al mercato del lavoro degli Stati membri sia disciplinato, per un periodo transitorio che può giungere fino alla fine di un periodo di cinque anni successivo alla data di adesione, dalle misure nazionali o da misure derivanti da accordi bilaterali. Nondimeno, il medesimo protocollo sancisce il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. Così, gli Stati membri sono tenuti, a prescindere dai provvedimenti adottati nel corso del periodo transitorio, a dare la preferenza, ai fini dell'accesso al loro mercato del lavoro, ai cittadini degli Stati membri piuttosto che ai lavoratori dei paesi terzi.

Il sig. Sommer, cittadino austriaco, ha chiesto nel gennaio 2008 un permesso di lavoro per un cittadino bulgaro che studiava in Austria e vi soggiornava già da più di un anno. Egli desiderava assumere tale studente come conducente di automezzi per 10,25 ore settimanali, contro una retribuzione di € 349 lordi al mese. Lo studente doveva effettuare consegne notturne a Vienna.

La Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien (Sezione regionale dell'Azienda per la promozione dell'impiego di Vienna, Austria) ha respinto la domanda in quanto il numero massimo di lavoratori stranieri, fissato a 66.000 per il Land di Vienna, era stato già superato di 17.757 unità. Il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), adito della controversia, ha constatato che, secondo la normativa austriaca riguardante l'impiego degli stranieri, il permesso di lavoro poteva essere rilasciato soltanto se la situazione e l'evoluzione del mercato del lavoro consentivano di assumere il lavoratore straniero e se a ciò non ostavano interessi pubblici o economici prevalenti. Inoltre, in caso di superamento del numero massimo di stranieri occupati fissato mediante regolamento, il rilascio del permesso di lavoro era soggetto a determinate condizioni supplementari.

Il giudice precisa poi che l'esame della situazione e dell'evoluzione del mercato del lavoro deve essere effettuato sistematicamente e non soltanto in casi eccezionali. Esso chiede quindi alla Corte di giustizia se la disciplina austriaca sia compatibile con il diritto dell'Unione.

Con la sua sentenza odierna, la Corte sottolinea in primo luogo che le condizioni di accesso al mercato del lavoro degli studenti bulgari, al momento dei fatti controversi, non possono essere più restrittive di quelle applicabili agli studenti dei paesi terzi. Infatti, in conformità alla clausola della preferenza comunitaria sancita dal protocollo d'ammissione, i cittadini bulgari devono non soltanto beneficiare delle stesse condizioni di accesso al mercato del lavoro degli Stati membri previste per i cittadini dei paesi terzi, bensì di un trattamento preferenziale rispetto a questi ultimi.

¹ Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (GU 2005 L 157, pag. 29).

In secondo luogo, la Corte rileva che la normativa austriaca riserva ai cittadini bulgari un trattamento più restrittivo di quello concesso ai cittadini dei paesi terzi.

Infatti, secondo il diritto dell'Unione², dopo il primo anno di soggiorno dello studente cittadino di un paese terzo, lo Stato membro ospitante può invocare la situazione del proprio mercato del lavoro soltanto in casi eccezionali e a condizione che le misure previste a tale scopo siano giustificate e proporzionate al fine perseguito.

Orbene, la normativa austriaca richiede un esame sistematico del mercato del lavoro e prevede che il rilascio del permesso di lavoro sia autorizzato esclusivamente qualora il posto vacante che lo straniero deve occupare non sia accessibile ad un cittadino nazionale oppure a uno straniero disponibile sul mercato del lavoro. Pertanto, tale disciplina impone di considerare la situazione del mercato del lavoro, senza che occorra dimostrare l'esistenza di una situazione eccezionale.

Quanto alla disposizione della normativa austriaca secondo cui, in caso di superamento del numero massimo di stranieri occupati fissato per i Länder, il rilascio di un permesso di lavoro a cittadini di paesi terzi è subordinato, oltre che all'esame sistematico dello stato e dell'evoluzione del mercato del lavoro, all'applicazione di condizioni supplementari, la Corte precisa che, poiché il diritto dell'Unione osta a siffatto esame sistematico, esso esclude a maggior ragione provvedimenti nazionali ancora più restrittivi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

² Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio gli alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375, pag. 12).